



CITTA' DI MAZARA DEL VALLO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizi Cimiteriali

REGOLAMENTO CIMITERIALE

Normativa Formulata ai Sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285
Decreto Legislativo 18/08/2000 N.267

- **Approvato con atto consiliare n. 132 del 30/11/2009**
- **Modificato con atto consiliare n. 13 del 31/01/2012**
- **Modificato con atto consiliare n. 112 del 09/09/2015**

SOMMARIO

CAPITOLO I	NORME GENERALI
CAPITOLO II	CIMITERO E PIANO CIMITERIALE
CAPITOLO III	CONCESSIONI
CAPITOLO IV	DECADENZA E REVOCHE DELLE CONCESSIONI
CAPITOLO V	POLIZIA CIMITERIALE
CAPITOLO VI	NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 **OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina, in ambito comunale, i servizi sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di loculi cimiteriali a privati ed Enti e sulla concessione d'aree per la costruzione di sepolcri privati.

ART. 2 **RESPONSABILITA'**

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

ART. 3 **SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO**

Sono gratuiti i servizi d'interesse pubblico classificati per legge e per essi sono compresi:

- a. Visita necroscopica
- b. Servizio d'osservazione dei cadaveri
- c. Recupero e relativo trasporto di salme accidentate.
- d. Inumazione in campo comune
- e. Deposizione delle ossa in ossario comune
- f. Il feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Comunale con proprio atto può individuare alcuni servizi da erogare a tariffa agevolata.

ART. 4
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli Uffici amministrativi dei servizi cimiteriali, è tenuto su supporto cartaceo e/o informatico il registro di cui all'Art. 52 del D.P. R.285 10/09/90, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre da tenere ben visibili al pubblico all'interno dell'impianto cimiteriale e nella bacheca

- a. Orario d'apertura e chiusura;
- b. Copia del presente Regolamento;
- c. Calendario delle eventuali esumazioni ed estumulazioni ordinarie nel corso dell'anno;
- d. Elenco delle eventuali concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno e in quello successivo;
- e. Elenco delle tombe per cui è in corso la eventuale procedura di decadenza o revoca della concessione.

CAPITOLO II
CIMITERO E PIANO CIMITERIALE

ART. 5
DISPOSIZIONI GENERALI

E' vietato il seppellimento in luoghi diversi dal cimitero .

Alla manutenzione del cimitero provvede il Comune con forme di gestione ritenute idonee, ai sensi degli artt. 112,113 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

ART. 6
AMMISSIONE AL CIMITERO

Nel cimitero sono ricevute e seppellite, senza distinzione d'origine, cittadinanza, e religione, le salme di persone:

- a. decedute a Mazara del Vallo, qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
- b. che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la residenza nel Comune di Mazara del Vallo;
- c. che abbiano avuto la residenza in Mazara del Vallo per un periodo della loro vita;
- d. che siano nate a Mazara del Vallo;
- e. che indipendentemente dalla residenza siano concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale e/o di famiglia.
- f. non residenti, genitori o figli di persone residenti o aventi il proprio coniuge residente.

ART. 7
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Entro tre anni dalla data d'entrata in vigore del Presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L..

Nell'elaborazione del piano si dovrà tenere conto di:

- a.** andamento della mortalità dell'ultimo decennio;
- b.** valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura;
- c.** della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d.** maggiori disponibilità di posti salma che si potranno ottenere con una razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e.** dei fabbisogni futuri d'aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale d'inumazioni, tumulazioni ed eventuali cremazioni.

Nel cimitero dovranno essere individuati prioritariamente spazi o zone da destinare a:

- a.** campi d'inumazione comune;
- b.** tumulazioni individuali (loculi);
- c.** cellette ossario;
- d.** nicchie cinerarie;
- e.** ossario comune;
- f.** cinerario comune.

Il piano regolatore potrà riservare, nella misura prevista dalla legge, in forma subordinata alla disponibilità degli altri spazi e zone, aree per la costruzione di cappelle e manufatti privati che dovranno essere improntati comunque a semplicità e nel rispetto delle specifiche tipologie previste nel piano.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per l'impianto esistente.

ART. 8
INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a.** le comuni hanno durata di 10 anni e sono assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b.** le private hanno durata superiore a 10 anni e sono effettuate in aree a concessione.

Per quanto non previsto si richiamano gli artt. 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 del D.P.R. 10/09/90 n.285.

ART. 9 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette , resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi) costruite dal Comune o dai concessionari d'aree ove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo più lungo o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste all'art. 12 del presente regolamento.

Per quanto non previsto si richiamano gli artt. 76 - 77 del D.P.R.10/09/90 n.285.

ART. 10 ESUMAZIONI

Le esumazioni ordinarie sono fissate per legge dall'art. 82 DPR 28/05/90 in 10 anni; possono essere svolte durante l'anno ad eccezione dei mesi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Annualmente il Responsabile del servizio stilerà l'elenco con l'indicazione delle salme per cui è attivabile l'esumazione ordinaria.

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite

- a.** su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria
- b.** su autorizzazione del Sindaco per traslazione per altra sepoltura o tra ferri ad altro cimitero o per cremazione.

Si potranno eseguire durante l'anno ad eccezione dei mesi maggio , giugno , luglio, agosto e settembre .

Le esumazioni ordinarie sono gratuite mentre quelle straordinarie sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.

Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite dagli addetti comunali ed alla presenza del Medico di Igiene Pubblica.

ART. 11 ESTUMULAZIONI Articolo modificato con C.C. n. 13/2012

Le ordinarie si eseguono allo scadere della concessione o in caso di revoca della stessa secondo le previsioni dell'art. 19.

Le straordinarie sono :

- a.** su autorizzazione del Sindaco per traslazione o trasferimento ad altro cimitero o per cremazione
- b.** su richiesta dell'Autorità Giudiziaria

Le estumulazioni ordinarie sono gratuite mentre quelle straordinarie sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa prevista dalla legge .

Si potranno eseguire durante l'anno ad eccezione dei mesi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie vanno eseguite alla presenza degli addetti comunali ed alla presenza del Medico d'Igiene e Sanità Pubblica, che stilerà doppia copia di verbale una conservata nel registro dell'Ufficio amministrativo del Cimitero Comunale.

CAPITOLO III

CONCESSIONI

ART.12

ATTO DI CONCESSIONE

Per le sepolture è concesso, nei limiti del piano regolatore di cui all'art. 7, l'uso d'aree e manufatti costruiti dal Comune.

La concessione è legata all'emissione di documento contabile del Comune; il suo rilascio è subordinato al pagamento della tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale e deve risultare da apposito atto amministrativo.

Con la concessione, il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, e pertanto trattasi di una concessione amministrativa su bene soggetto regime dei beni demaniali che lascia integro il diritto alla nuda proprietà Comune , pertanto tale concessione non è cedibile , commerciabile o trasferibile a terzi ma può solo essere retrocessa al Comune .

Di norma la concessione in uso del loculo cimiteriale è assegnata di volta in volta soltanto ai familiari di persona deceduta . Non è consentita alcuna prenotazione.

La concessione di un secondo loculo è subordinata all'età posseduta dal coniuge superstite o congiunto e, pertanto, avrà durata di:

fino ad anni 45 non compiuti

ANNI VENTI

da anni 45 ad anni 50 non compiuti

ANNI VENTICINQUE

da anni 50 ad anni 55 non compiuti

ANNI TRENTACINQUE

da anni 55 ad anni 60 non compiuti

ANNI QUARANTA

oltre il 60° anno di età, al momento del decesso del coniuge o congiunto, il regime della concessione è CINQUANTENNALE

E' altresì consentito, al momento della morte del coniuge superstite, che gli eredi possano fare richiesta di una doppia concessione per riavvicinare le salme dei propri cari, restituendo al Comune, dopo aver traslato la salma a proprie spese, la precedente concessione .

L'assegnazione sarà subordinata all'effettiva disponibilità di loculi e, comunque, alla classe economica, se disponibile, richiesta.

In via straordinaria potrà essere assegnata, a seguito di decesso, il loculo a piano terra, ove se ne faccia richiesta e ce ne sia la disponibilità, a persone che parenti fino al 2 grado del defunto, siano portatori di handicaps motori gravi certificati dalla Commissione Invalidi Civili.

La concessione dei suoli, eventualmente disponibili, per le sepolture di famiglia, avviene in ordine strettamente cronologico.

ART.13 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono a tempo determinato.

La durata della concessione per le cellette ossario e i manufatti e le aree destinate a sepolture di famiglie (cappelle gentilizie) è fissata in 90 anni. Allo scadere di tale periodo su richiesta degli eredi sarà possibile ottenere una nuova concessione previo il pagamento dell'apposita tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Qualora allo scadere del periodo di concessione non vi sia alcuna richiesta di proroga, il Comune rientrerà in possesso del manufatto e dopo aver disposto la traslazione in ossario comune delle spoglie mortali tumulate nel manufatto, ne deciderà il riutilizzo.

La durata della concessione per i loculi è fissata in 50 anni alla scadenza della quale il loculo rientrerà definitivamente in possesso del Comune senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

E' riservata agli eredi la facoltà di rinnovare per ulteriori altri 50 anni la concessione previo pagamento dell' apposita tariffa.

Allo scadere della concessione, in assenza di rinnovo, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad eseguire l'inumazione della salma per poi procedere alla sistemazione definitiva presso l'ossario comune.

Nel periodo di rinnovo, nel caso di manifesta volontà dei concessionari, al riutilizzo del loculo da parte di altro familiare deceduto, è possibile il rilascio di una nuova concessione sullo stesso loculo.

Per le persone che non hanno eredi di 2° grado è consentita, previo il pagamento della tariffa, la possibilità di rinnovo automatico della concessione per i successivi cinquanta anni.

ART. 14
USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private sono destinate alla persona concessionaria e alla sua famiglia con ascendenti e discendenti fino al 6° grado. La manutenzione spetta ai concessionari, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessari per decoro, sicurezza ed igiene.

Gli obblighi dei concessionari in ordine alla tipologia, ai tempi di esecuzione alle eventuali revoche connesse con la mancata o tardiva o difforme esecuzione dei manufatti verranno riportate nelle norme allegate al Piano Regolatore Cimiteriale .

Si potrà su richiesta del concessionario avere la tumulazione di salme di persone con lui conviventi o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei suoi confronti.

ART. 15
DEPOSITO PROVVISORIO

Il deposito provvisorio sarà autorizzato successivamente dal Sindaco se ritenuti validi i motivi della "provvisorietà", e sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a. Che abbia durata non superiore a 18 mesi;
- b. Che venga stipulata regolare concessione;
- c. Che venga versata la specifica tariffa di concessione determinata dalla Giunta Comunale.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida , servendosi del deposito cauzionale versato , provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma una volta inumata non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.

Il Responsabile dei Servizi cimiteriali in base ai dati raccolti, disporrà un numero adeguato di loculi da adibire a provvisori.

ART. 16
CONCESSIONI PREGRESSE LOCULI
Articolo modificato con C.C. n. 13/2012

Il regime delle concessioni dei loculi assegnate prima del 30/11/2009, viene uniformato a quello disciplinato dal presente regolamento; di conseguenza, tutte le concessioni di loculi attualmente in corso avranno la durata massima di anni 50 quale che sia quella originariamente prevista.

Allo scadere del detto termine di durata, gli eredi potranno chiedere il rinnovo della concessione come previsto dall'art. 13 .

ART. 17
CONCESSIONI PREGRESSE AREE

Le concessioni di aree per tombe di famiglia già assegnate e ad oggi non utilizzate, saranno revocate qualora il concessionario non presenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il progetto del manufatto che deve essere comunque realizzato entro due anni.

ART. 18
ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI

Il Consiglio Comunale può disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di cittadini illustri distintisi per valore civile, per ingegno o per servizi resi alla comunità e garantirne il decoro e la periodica manutenzione.

CAPITOLO IV
REVOCHE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

ART. 19
REVOCHE
Articolo modificato con C.C. n. 13/2012

E' facoltà del Sindaco revocare la concessione di qualsiasi area, loculo o manufatto concesso in uso , quando ciò sia necessario per ragioni di interesse pubblico ed, in particolare, quando si verifichi una situazione straordinaria di insufficienza di loculi nel cimitero e, comunque, quando ricorrono le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 86 del D.P.R. n.285/90.

Le eventuali revoche devono riguardare, in primo luogo, le concessioni di loculi rilasciate a coniugi o parenti ancora in vita.

L'Amministrazione comunicherà notizia nelle forme di Legge, mediante pubblicazione all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni.

ART. 20
DECADENZA

La decadenza sarà dichiarata nei seguenti casi:

- a.** quando la sepoltura sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- b.** quando vi sia violazione del divieto di cessione tra privati;

La pronuncia della decadenza è adottata previa diffida se reperibile. Se invece sono irreperibili la diffida è pubblicata all'Albo Comunale e a quello del Cimitero per 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza è emessa dal Sindaco in base agli accertamenti del Responsabile dei Servizi cimiteriali.

La traslazione delle salme sarà così disposta in ossario opportunamente predisposto.

CAPITOLO V

POLIZIA CIMITERIALE

ART. 21 RESPONSABILE. DEL SERVIZIO DI POLIZIA CIMITERIALE

Responsabile di Polizia cimiteriale per il comune di Mazara del Vallo è il Dirigente del Settore o suo delegato. Il Responsabile o suo delegato di Polizia cimiteriale provvederà alla stipula. degli atti di concessione ed ogni altro analogo comportamento nel rispetto del presente Regolamento senza preventiva deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 22 MAPPA

Presso il servizio di Polizia cimiteriale è tenuto un registro per sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Su ogni sepoltura andrà riportato un numero progressivo tale da permettere facilmente il riconoscimento del concessionario e la concessione.

Detto registro chiamato mappa può essere tenuto su mezzi informatici e rappresenta il documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni.

Deve contenere le generalità del defunto, le generalità del concessionario, la natura e la durata della concessione, le variazioni che si verificano nella concessione.

ART. 23 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

Il responsabile dei Servizi cimiteriali è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 24 ESAME E CARATTERISTICHE DELLE EPIGRAFI E LAPIDI DI COPERTURA

Sulle sepolture il Concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, e la data di morte della persona a cui la salma, o i resti mortali, si riferiscono.

I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

Per le nuove concessioni, a decorrere dall'efficacia del presente Regolamento è fatto obbligo a tutti i concessionari provvedere, a proprie spese, al collocamento delle lapidi di copertura in marmo Daino fiocco di neve o TRAVERTINO, con lettere in bronzo, o con apposite epigrafi ed eventualmente anche immagini scolpite sullo stesso con carattere classico e sobrio le cui dimensioni non dovranno superare:

- Cognome e nome caratteri cm. 5 di altezza;
- Caratteri alfa numerici cm. 3 di altezza;
- Croci di dimensioni non superiori a cm. 4 – 4,5 x cm. 12 – 12,5;
- Cornice foto ovale o rettangolare cm. 11 x cm. 15 ;

- Effigi sacre con diametro non superiore a cm. 12,5
- Accessori e portafiori in bronzo o porcellana color bronzo le cui dimensioni dovranno essere non superiori a cm. 13 x cm. 20 - portacandele cm. 8 x cm. 20;
- L'iscrizione scolpita o costituita da lettere in bronzo, in aggiunta alle generalità del deceduto, di frasi commemorative o di cordoglio dovrà essere al massimo di cm. 15 x cm. 20;

Il Servizio Cimiteriale vigilerà sul contenuto delle epigrafi ed avrà facoltà di emendare, sentiti gli interessati, quelle espressioni suscettibili di offesa alla comune sensibilità; in difetto di accordo, procederà all'emanazione del provvedimento di divieto o, in presenza di iscrizione abusivamente eseguita, all'applicazione della rimozione.

E' fatto obbligo, tra l'altro, a tutte le Agenzie funebri e a tutti gli operatori marmisti del territorio assicurare l'osservanza del presente Regolamento.

ART. 25 DIVIETI D'INGRESSO

E' vietato l'ingresso nel Cimitero Comunale:

- Alle persone in stato d'ubriachezza o d'esaltazione;
- Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
- Ai questuanti e alle persone conducenti cani o altri animali;
- Ai fanciulli minori di 10 anni non accompagnati da adulti.
- Alle maestranze non in possesso delle relative autorizzazioni.

I trasgressori verranno sanzionati ai sensi della vigente normativa.

ART. 26 MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno del Cimitero Comunale, devono essere autorizzate dal Sindaco.

ART. 27 CONDOTTA ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nell'interno del cimitero si deve osservare un contegno decoroso .

E' vietato :

- Compiere atti in contrasto con l'austerità del luogo e con il culto dei morti;
- Consumare cibi e bevande;
- Danneggiare e deturpare manufatti o edifici;
- Calpestare gli spazi riservati a sepolture, aiuole o camminare ovunque al di fuori degli appositi passaggi;
- Gettare fiori appassiti e rifiuti in genere fuori degli appositi contenitori;
- Collocare vasi e fiori a terra lungo le costruzioni dei colombari.
- I trasgressori verranno sanzionati ai sensi della vigente normativa.

ART. 28
DIVIETO D'ATTIVITA' COMMERCIALI

In prossimità dei cancelli di ingresso ed all'interno del Cimitero è vietata la vendita d'oggetti, la distribuzione o deposizione di materiale pubblicitario, l'offerta dei servizi.

ART. 29
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Nell'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiali da utilizzare nel Cimitero.

Per i materiali, il cui ingresso è consentito soltanto nei giorni feriali, gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai viali, alle piantagioni ecc .. Possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti, e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per l'operazione di carico e scarico.

ART. 30
LAVORI NEI CIMITERI

Nell'interno dei cimiteri è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata .

Si fa eccezione per i tagli , per le connessioni delle pietre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quanto altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo .

Non sono consentiti lavori di qualsiasi natura dal 25 ottobre al 5 novembre d'ogni anno; tutti i materiali di rifiuto, provenienti dalle costruzioni e/o da interventi vari dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori o ammassati nei luoghi e nei modi che saranno indicati dall' Ufficio competente.

Non è consentito alle maestranze l'utilizzo dei beni strumentali di proprietà comunale.

ART. 31
COLTIVAZIONE E COLLOCAZIONE
DI FIORI ED ARBUSTI

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non abbiano a sovrastare o arrecare danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Nei lotti di terreno riservati per le inumazioni di famiglia, è consentita la costruzione di cippi o monumenti marmorei commemorativi, tutta la superficie del lotto dovrà essere mantenuta a verde e vi sarà consentita soltanto la piantagione di fiori o piccole piante .

Il perimetro di ciascun lotto potrà essere recintato soltanto con siepi sempre verdi.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10 Settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 Luglio 1934 e successive.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la sua esecutività .